



Comune di Legnaro

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE - N° 16 del 29-03-2019

Sessione – Seduta di 1^a convocazione.

	OGGETTO
<p>Verbale letto, approvato e sottoscritto.</p>	
<p>Sindaco-Presidente Bettini Giovanni</p>	
<p>SEGRETARIO COMUNALE Baldo Fabrizio</p>	<p>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 119/23.10.2018 CONVERTITO IN LEGGE N. 136/17.12.2018.</p>
<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg. n. 350</p>	
<p>Certifico, io sottoscritto incaricato alla pubblicazione, che copia del presente Verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune, per il periodo di 15 giorni:</p>	<p>L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:40 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale</p>
<p>Dal 12-04-2019 Al 27-04-2019 Add 12-04-2019</p>	
<p>L'INCARICATO COMUNALE Schiavon Lorenza</p>	
<p>- Non più soggetta a controllo preventivo di legittimità in quanto con la riforma introdotta con la Legge Costituzionale n. 3/2001 l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ha reso non più operativi i controlli di legittimità sugli Atti degli Enti Locali.</p>	
<p>[] Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267).</p>	
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio online senza riportare, nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o vizi di competenza per cui, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del T.U. D.lgvo n. 267/2000, E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 07-05-2019</p>	
<p>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Ragazzo Andrea</p>	
	<p>Bettini Giovanni [P] Licata Cristina [P] Morandin Alessia [P] Oregio Catelan Ivano [P] Maniero Roberto [P] Danieletto Vincenzo [P] Perin Marina [P] Miolo Maurizio [P] Bertipaglia Nicola [P] Bianchini Davide [A] Pescarolo Roberto [P] Borsetto Claudio [P] Bozzolan Elia [P] []</p>
	<p>Partecipa alla seduta il Sig. Baldo Fabrizio SEGRETARIO COMUNALE. Il Sig. Bettini Giovanni nella sua qualità di Sindaco-Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio gli scrutatori i Sigg</p>
	<p>Perin Marina Bertipaglia Nicola Borsetto Claudio</p>

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 119/23.10.2018 CONVERTITO IN LEGGE N. 136/17.12.2018.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 149 del D.lgs. n. 267/2000 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.lgs. n. 446/1997 dispongono in materia di autonomia regolamentare a favore dei comuni per le entrate di propria competenza;
- il D.L. n. 119/2018 entrato in vigore il 24/10/2018 e convertito nella legge n. 136/2018 ha disciplinato fra l'altro la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con l'art. 6 il cui comma 16 estende l'istituto anche agli Enti territoriali e quindi anche i Comuni " Ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31 marzo 2019 con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione di propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale";

CONSIDERATO che la definizione agevolata riguarda le liti tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio (compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio) comportando la non debenza delle sanzioni e degli interessi e quantificando l'imposta da versare in base allo stato in cui la controversia si trovava, e in base all'esito delle sentenze già emesse, alla data del 24 ottobre 2018;

DATO ATTO che questo Ente, trovandosi parte in alcuni ricorsi, si è determinato ad estendere la definizione agevolata in oggetto per poter dare certezza e celerità alla riscossione delle proprie entrate abbattendo di conseguenza costi amministrativi e di contenzioso;

CONSIDERATO che l'abbattimento dei costi per il contenzioso si riflette anche sul debitore considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi e la diversa modulazione dell'imposta;

CONSIDERATO che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

RITENUTO di approvare la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni ordine e grado (compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio) riguardanti gli atti impositivi ICI, IMU, TASI, gli avvisi bonari TARI, o solleciti di pagamento, TARES ICP e TOSAP;

RITENUTO che la regolamentazione della definizione possa essere estesa anche alle società di gestione dei rifiuti, al quale il Comune ha affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 691 della L. 147/2013, la gestione, la riscossione e l'accertamento della TARI/TARES e al Concessionario, iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs n. 446/1997, al quale il Comune ha affidato la gestione, la riscossione e l'accertamento della TOSAP e dell'ICP in quanto si

sostituiscono all'ente locale;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 24 ottobre 2018 sullo schema di proposta predisposto dal Responsabile del settore "tributi";

RITENUTO che il presente atto assume valore di regolamentazione delle proprie entrate;

RICHIAMATA la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base dell'esposte disposizioni di legge;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 14/03/2019 dalla commissione consiliare "Statuto e Regolamenti";

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE

- 1) di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 24 ottobre 2018;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio interessato e del responsabile del Settore finanziario, come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e che di seguito vengono riportati:

Il Sindaco dà la parola **all'Assessore Roberto Maniero:**

“Fondamentalmente la norma dà la possibilità agli enti comunali quindi pubblici di attivare una specie di sanatoria delle controversie tributarie.

A Legnaro ce ne sono pochissime e sono solo quelle in essere in tutti i gradi ed entro il 24 ottobre 2018, quindi non sicuramente quelle più recenti.

La norma statale va a togliere in parte le sanzioni e gli interessi.

Non credo che ci saranno così tante adesioni perché il meccanismo di adesione è abbastanza particolare, nel senso che se si ha una pendenza di € 10.000, tolti gli interessi, tolte le sanzioni

ne rimangono sette. Devono aderire pagandoli praticamente subito.

Ci sono dei meccanismi in cui onestamente credo che se uno poteva pagarli prima li avrebbe pagati e sicuramente non può.

Noi abbiamo voluto adottare un regolamento ad hoc.

Nasce e muore per queste 6/7 pendenze in essere.

Andiamo un po' dietro diciamo a quanto previsto dalla normativa nazionale e vediamo se porterà risultati”.

Il Capogruppo Ivano Oregio Catelan:

“Volevo solo fare una precisazione in merito.

Questo provvedimento riguarda solo ed esclusivamente, come diceva Roberto giustamente prima le ultime pendenze.

Esprimo un parere personale. Io avrei, fosse stato possibile, speso anche la possibilità della famosa cosiddetta rottamazione TER per gli importi arretrati di IMU, ICI, ecc., perché si verifica in questo momento una situazione che vede due tipi di contribuenti quelli che vivono in Comune e che hanno scelto di avere l'Agenzia delle Entrate, extra Equitalia, come soggetto riscossore e gli altri comuni, fra cui anche Legnaro, che invece ha preferito appoggiarsi ad altri enti per la riscossione.

Per chi è residente in un Comune che si appoggia ad Equitalia c'è la possibilità di rottamare le pendenze arretrate e vi assicuro che in questo caso ci sarebbero state tante situazioni che sarebbe stato possibile andare a sanare con beneficio di tutti, anche nel comune, perché poi andare ad incassare determinati arretrati non sempre è così semplice mentre invece dando la possibilità di farlo, tra l'altro questa volta con una dilazione che arriva fino a cinque anni, sarebbe stato molto probabile un modo per incassare dei soldi che forse non si incasseranno.

Ci sono contribuenti come spesso succede in Italia di serie A e di serie B e noi in questo caso siamo di serie B”.

L'Assessore Roberto Maniero:

“Mi riprendo a quanto detto Ivano gli atti definibili sono riferiti ai tributi I.C.I., I.M.U., TARI, TASI, TARES, TOSAP e ICP”.

Il Consigliere Roberto Pescarolo:

“Di questo regolamento l'articolo tre vale anche per il futuro?”.

L'Assessore Roberto Maniero:

“ L'articolo del regolamento vale solo per quei carichi pendenti in essere fino al 24 ottobre 2018. Se in un prossimo futuro, come diceva Ivano, ci sarà la possibilità di aderire a qualche rottamazione, andremo ad espandere questo regolamento alle nuove disposizioni legislative.

Il regolamento sarà valido per questo piccolo intervento”.

Il Consigliere Roberto Pescarolo:

“Si sa l'entità di questi carichi dipendenti?”.

L'Assessore Roberto Maniero:

“Vi do' la notizia di quanto il Comune potrebbe incassare per queste sanzioni di interessi, sono più o meno € 38.000 di mancati incassi di sanzioni e interessi.

Vi dico anche che sono abbastanza incagliati e quindi non credo che ci saranno adesioni se non in un numero molto piccolo, perché chi poteva chiudere prima di andare al ricorso l'avrebbe fatto”.

Il Consigliere Elia Bozzolan:

“La data del 24 ottobre è stata decisa da voi oppure si va in base alla legge?”

L'Assessore Roberto Maniero:

“Sì, in base alla legge”.

Il Consigliere Elia Bozzolan:

“Il regolamento si applica anche tra ente ed ente?”.

L'Assessore Roberto Maniero:

“Penso di sì. Presumo aderiranno anche altri comuni. Sicuramente potrebbe essere”.

Il Consigliere Elia Bozzolan:

“Leggevo che c'era un contenzioso con la Regione Veneto...”.

L'Assessore Roberto Maniero:

“Non abbiamo un contenzioso con la Regione Veneto ma dobbiamo sistemare delle cose con la Corte Benedettina e il terreno che è là dietro.

Purtroppo ci sono state delle variazioni catastali. Il terreno è edificabile, è in perequata, quindi lo pagano.

Il problema è l'ex ristorante che c'era al piano terra della Corte Benedettina che ovviamente quando era in Corte Benedettina era classificato commerciale poi è diventato locale storico però è rimasta l'intestazione commerciale. Insomma ci sono un po' di problemi. Sono cosette da sistemare. Non c'è danno erariale per la Corte dei Conti perché è solo un trasferimento di risorse tra ente pubblici.

Registrati gli interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri nominati scrutatori:

Presenti n. 12

Astenuti n. 1 (Roberto Pescarolo)

Votanti n. 11

Favorevoli n. 11

Contrari nessuno

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione ne' integrazione.

SUCCESSIVAMENTE con votazione, proclamata dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri nominati scrutatori,

Presenti n. 12

Astenuti n. 1 (Roberto Pescarolo)

Votanti n. 11

Favorevoli n. 11

Contrari nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI AI SENSI ART. 49 – D.Lgs. 267/00

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 19-03-2019 - Ufficio: TRIBUTI

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 119/23.10.2018 CONVERTITO IN LEGGE N. 136/17.12.2018.

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, esprime parere Favorevole.

Data **21-03-2019**.

Il Responsabile del servizio
Pasqualetto Stefano

In merito all'attestazione sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, il sottoscritto Responsabile del servizio ragioneria, esprime parere: Favorevole.

Data **22-03-2019**

Il Responsabile del servizio
Pasqualetto Stefano

**Copia conforme all'originale informatico
Legnaro, 12-04-2019**

**L'Incaricato
Schiavon Lorenza**



COMUNE DI LEGNARO

Provincia di Padova

Piazza Costituzione 1 - c.a.p. 35020

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	2
Articolo 4 - <i>Importi dovuti</i>	3
Articolo 5 - <i>Perfezionamento della definizione</i>	5
Articolo 6 - <i>Diniogo della definizione</i>	5
Articolo 7 - <i>Sospensioni termini processuali</i>	5
Articolo 8 - <i>Entrata in vigore</i>	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16 del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Legnaro, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TASI;

b) il Gestore Gestione Ambiente scarl, per quanto attiene la TARI dal 1/1/2017;

c) il Gestore Consorzio Pdsud, per quanto attiene la TARES e la TARI fino al 31/12/2016;

d) il Concessionario ICA SRL, per quanto attiene l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (o concessionario o società gestione Tares/Tari, ...) e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018. In particolare la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:

- il 100% dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;
- il 90% dell'imposta se:
 - > il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
 - > il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
 - > il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
 - > pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
- è dovuto il 40% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- è dovuto il 15% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
- il 40% dell'imposta riconosciuta come non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;

- il 15% dell'imposta riconosciuta come non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.

3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:

- il 40% dell'imposta se:

- > il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;
- > il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
- > il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;
- > pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;

- il 15% dell'imposta se il Comune è risultato soccombente.

5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte.

6. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

7. All'importo calcolato ai sensi dei commi precedenti, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto della definizione agevolata.

8. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

10. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio dell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – *Diniego della definizione*

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali*

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente

avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Articolo 8 - *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.